

Scheda n. 1 - 14 gennaio 2019

Legge di bilancio 2019: le disposizioni di interesse per gli enti locali in materia di personale - AGGIORNAMENTO

Nota di lettura

Luca Di Donna, Maurizio Delfino





Premessa

In materia di personale, la Legge 145/2018 – legge di bilancio 2019 – introduce alcune innovazioni, in particolare per quanto riguarda l’incentivo al recupero dell’evasione tributaria nei Comuni, i concorsi unici, la validità delle graduatorie, oltre ad aggiornare le disposizioni sul rinnovo contrattuale, il trasferimento del personale provinciale incaricato di politiche attive del lavoro, la stabilizzazione degli LSU. Si conferisce inoltre veste giuridica all’istituto contrattuale dello scavalco e si proroga il divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa al prossimo 01 luglio 2019.

In materia di trattamento accessorio, merita infine menzione l’art. 11 del DL 135/2018, ora in fase di conversione in legge.

Personale utilizzato a tempo parziale da enti locali diversi da quelli di appartenenza (comma 124)

124. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.

Il presente comma autorizza gli enti locali ad utilizzare personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL del comparto Funzioni Locali. E’ una procedura, una sorta di “avvalimento” che non si discosta molto dal classico “scavalco”.

A tal fine, occorre:

- 1) il consenso dei lavoratori interessati;
- 2) che tale utilizzo sia circoscritto a periodi predeterminati;
- 3) che riguardi una parte del tempo di lavoro d’obbligo;
- 4) che sia effettuato sulla base di una convenzione;
- 5) che sia disposto previo assenso dell’ente di appartenenza.

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad apposita convenzione fra gli enti interessati, chiamata a disciplinare gli aspetti utili per il corretto utilizzo del lavoratore. Fra



questi, la disposizione richiama esplicitamente la definizione del tempo di lavoro in assegnazione, il rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo e la ripartizione degli oneri finanziari.

Si fa fatica a capire quale sia la reale portata innovativa di quest'ultima disposizione, dal momento che la stessa non sembra aggiungere nulla a quanto già previsto dall'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004, alla cui applicazione, per altro, si fa espresso rinvio.

E' ragionevole sostenere che in virtù di questa nuova previsione sia possibile allargare anche all'area della dirigenza la possibilità dello svolgimento della propria attività «a scavalco» tra più enti, visto che anche i contratti dell'area della dirigenza fanno parte del comparto, ma più probabilmente, la norma serve unicamente a conferire una veste legislativa alla disciplina (attualmente rimessa alla contrattazione collettiva) sull'utilizzo da parte degli enti locali, a tempo parziale e mediante convenzione, del personale di altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali (CCNL).

Richiamo normativo:

CCNL 22.01.2004 art. 14: Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
3. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.
4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al



tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.
6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.
7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6.

Personale delle province e delle città metropolitane in materia di politiche attive del lavoro (commi da 270 a 272)

270. All'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «con corrispondente incremento della dotazione organica» sono inserite le seguenti: «, o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale».

271. All'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «per la gestione dei servizi per l'impiego» sono inserite le seguenti: «qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale,».

272. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego» sono inserite le seguenti: «o le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni,».

I commi in esame intervengono in materia di trasferimento alla Regione (o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego, nonché in materia di stabilizzazione dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, ampliando il novero dei soggetti che



possono procedere alle suddette stabilizzazioni in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa vigente.

I commi 270 e 271, in particolare, nel modificare i commi 793 e 795 dell'art. 1 della L. 205/2017, prevedono ora la possibilità per le regioni di delegare (con apposita legge regionale) a province e città metropolitane l'esercizio delle funzioni relative ai servizi per l'impiego, lasciando che il personale a tempo indeterminato già in servizio presso i centri per l'impiego rimanga, nell'ambito delle suddette deleghe, inquadrato nei ruoli delle stesse città metropolitane e province, in deroga all'art. 1, comma 421, della L. 190/2014 (che definisce la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni ordinarie rispetto alla spesa del personale di ruolo), limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla legislazione regionale.

Il successivo comma 272, invece, modificando l'art. 1, comma 796, della L. 205/2017, prevede che la stabilizzazione dei lavoratori a termine operanti nel medesimo settore delle politiche attive del lavoro possa avvenire, in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa vigente, anche presso le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio della funzione.

Richiamo normativo (già adeguato alla Legge 145/2018):

Legge 205/2017 art. 1 commi da 793 a 796

793. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.

794. Per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di



spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

795. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale, succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

796. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego o le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni, e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 797. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro conclusione.

Concorsi pubblici unici (commi 300 e 360)

300. Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità e fermo quanto previsto per il reclutamento del personale di cui alla lettera a) del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della



legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

360. A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

I commi in esame intendono anticipare uno dei contenuti del disegno di legge delega di riforma della pubblica amministrazione approvato dal Cdm il 21 dicembre scorso, rendendo lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata, con modalità semplificate, pratica obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni.

Più nel dettaglio, fatta salva l'esigenza di professionalità con competenze di spiccata specificità, in futuro le procedure concorsuali si svolgeranno, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici (per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee) organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite della Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

Come specificato nel corso dell'esame al Senato, per altro, i suddetti concorsi potranno svolgersi secondo modalità semplificate definite con apposito Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame), anche in deroga alla disciplina in materia di modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (ex D.P.R. 487/1994), di accesso alla qualifica di dirigente (ex D.P.R. 272/2004) e di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione (ex D.P.R. 70/2013).

Tuttavia, quest'obbligo non scatterà fin da subito. Infatti, il comma 360 precisa che nelle more dell'adozione del decreto attuativo di cui al comma 300, il reclutamento dei dipendenti pubblici continuerà ad avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Validità delle graduatorie concorsuali (commi da 361 a 366)

361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.

362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi



regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;

d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna di graduatoria.

363. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quatersono abrogati.

364. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma 3 è abrogata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

366. I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il testo della manovra 2019 stabilisce un nuovo principio fondamentale in materia di scorrimento delle graduatorie concorsuali. D'ora in poi, infatti, le graduatorie avranno una validità massima di 3 anni e potranno essere utilizzate solo a favore dei vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei (comma 361).



Come si evince dalla lettura del comma 365, tuttavia, questa nuova previsione si riferisce soltanto alle graduatorie approvate dalle amministrazioni pubbliche all'esito di procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2019).

Per le graduatorie già approvate dagli enti al 31 dicembre 2018 la norma (comma 362) prevede una proroga generalizzata di tutte le graduatorie dal 2010 in poi, ma con un meccanismo a scalare tale per cui:

- per quelle più vecchie, datate 2010-2014, la proroga è limitata al 30 settembre 2019 e all'interno di questo gruppo una condizione ulteriore è posta per le graduatorie approvate fino al 2013, nel qual caso, per essere assunti, i vincitori o gli idonei ancora presenti in lista dovranno frequentare un corso di aggiornamento e affrontare un colloquio per accertare che le loro competenze siano rimaste performanti dopo i lunghi anni di attesa;
- per le graduatorie più recenti la proroga è invece a scaglioni: quelle del 2015 scadranno il 31 marzo 2020, quelle del 2016 vivranno fino al 30 settembre 2020, le graduatorie 2017 arriveranno fino al 31 marzo 2021, e quelle 2018 scadranno a fine 2021.

I commi 363 e 364 recano invece alcune norme di abrogazione, ai fini del coordinamento con il principio summenzionato di cui ai commi 362 e 365

Il comma 366, da ultimo, esclude dall'applicazione dei commi da 360 a 364 le assunzioni del personale scolastico e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Richiamo normativo:

Dlgs 165/2001 art. 35 comma 5 ter

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

DL 101/2013 art. 4 - Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego

comma 3 lett. b; comma 3 ter; comma 3 quater

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:



a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo";

a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.";

b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.

2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.".

3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:

a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.



3-bis. Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario. (24) (42)

3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Dlgs 165/2001 art. 35 comma 3 lett. e-bis)

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso

Dlgs 297/1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) art. 400 comma 15:

15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.



Rinnovo CCNL personale dipendente (commi 438 e 440)

438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

Il primo dei commi in esame conferma che, per le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 restano a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse (pur continuando ad essere esclusi dal calcolo della spesa per il personale rilevante ai fini della verifica del rispetto del limite complessivo di cui ai commi 557 e 562 della legge 296/2006).

La relazione tecnica alla legge di bilancio 2019 evidenzia che per l'anno 2019 tali oneri saranno pari all'1,3% del monte salari dell'anno 2016, rivalutato del 3,48%, cui andranno sottratti, in quanto considerate mere anticipazioni, gli importi stanziati sia per la vacanza contrattuale sia per l'elemento perequativo. Questa percentuale di accantonamento, poi, aumenterà all'1,65% per il 2020, per giungere al massimo dell'1,95% a decorrere dal 2021, sempre da calcolare al netto degli importi relativi alla vacanza contrattuale e all'elemento perequativo.



Il successivo comma 440, invece, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, si darà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

- a) dell'anticipazione prevista dall'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (IVC) nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42% dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7% a decorrere dal 1° luglio 2019
- b) dell'elemento perequativo una tantum introdotto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi previsti e con decorrenza dal primo gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei predetti contratti collettivi nazionali relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplineranno il riassorbimento.

Richiamo normativo:

Dlgs 165/2001 art. 3 comma 2

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Dlgs 165/2001 art. 48 comma 2

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonché per le università italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.

Dlgs 165/2001 art. 47 comma 1

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.

Dlgs 165/2001 art. 47 bis comma 2

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata



disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.

CCNL funzioni locali 22.05.2018 art. 66 Elemento perequativo

1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all'art. 64 sul personale già destinatario delle misure di cui all'art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell'allegata Tabella D un elemento perequativo un tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima Tabella D, per dieci mensilità, per il solo periodo 1.3.2018 – 31.12.2018, in relazione al servizio prestato in detto periodo.

La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell'articolo 65, comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità indicati al comma 1.

3. Per i lavoratori in part-time, l'importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.

Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità (commi da 446 a 449)

446. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:



- a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;
- b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno;
- c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;
- d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
- e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
- f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziare da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;
- h) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in



deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

447. Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Ai fini della predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale « mobilita.gov.it » di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019.

448. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui lettere b) e c) del comma 446 sono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.

449. È fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei lavoratori socialmente utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito dall'ANPAL Servizi Spa. In tal caso, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza.

I commi in commento sono finalizzati a favorire il superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.

Essi prevedono infatti la possibilità per le pubbliche amministrazioni utilizzatrici di procedere, nel periodo 2019-2021, all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale.

Più in particolare, le assunzioni, che potranno avvenire anche a tempo parziale, saranno effettuate tramite selezioni riservate, mediante prova di idoneità, con riferimento ai profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, e mediante procedure concorsuali riservate (per titoli ed esami) per gli altri profili. Entrambe le tipologie di



procedure, per altro, saranno organizzate (per figure professionali omogenee) dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale si avvale dell'Associazione Formez PA.

Ancora una volta, poi, si prevede un ampliamento del bacino delle risorse finanziarie utilizzabili allo scopo, atteso che, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e ai finanziamenti statali e regionali (questi ultimi esclusi dal computo della spesa di personale rilevante ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), sarà possibile ricorrere anche all'utilizzo della spesa storica, ove sostenibile a regime, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017.

Nelle more del completamento delle procedure di assunzione, inoltre, gli enti pubblici interessati potranno prorogare fino al 31 ottobre 2019 le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato, a valere sulle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni.

Le assunzioni a tempo indeterminato in base alle procedure di selezione o concorsuali summenzionate, infine, potranno essere effettuate sia dalle pubbliche amministrazioni che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie che, in subordine e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da altre pubbliche amministrazioni ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici a loro volta di lavoratori socialmente utili o di lavoratori di pubblica utilità.

Incentivi al personale per il recupero dell'evasione IMU e TARI (comma 1091)

1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il



15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

Il comma 1091 della legge di bilancio 2019 consente ai Comuni che abbiano approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano esternalizzato il servizio di accertamento ad un concessionario, di destinare, con proprio regolamento, una quota delle risorse derivanti dal recupero dell'evasione IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di spesa stabilito dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (ossia potendo superare il tetto del 2016).

Il concetto "che abbiano approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" porta inevitabilmente a considerare il termine del 31 dicembre e del 30 aprile. In prima applicazione trattasi di bilancio 2020 (da approvare entro il 31 dicembre 2019) e rendiconto 2018 (da approvare entro il 30 aprile 2019). **Quindi, il recupero dell'evasione anno 2019 sarà erogabile solo a partire dal 2020.**

Tuttavia, sarebbe necessario, nel frattempo, una precisazione ministeriale circa la possibilità di applicare la disposizione anche nel caso di bilancio di previsione approvato oltre i termini ma in base ad un DM Ministero Interno in forza sempre di Tuel. L'art. 151 Tuel prevede infatti: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze".

Che cosa significa accertato e riscosso? La norma fa riferimento al "maggiore gettito accertato e riscosso" IMU e TARI. Innanzitutto occorre confrontare gli accertamenti dell'anno con quelli dell'anno precedente, **evidenziando il confronto tra l'accertamento ordinario con l'accertamento straordinario, frutto di recupero evasione. Maggiore gettito accertato è da intendersi come maggiore accertamento tributario straordinario rispetto all'accertamento ordinario dell'anno precedente. Se nel 2018 il Comune ha accertato recupero evasione IMU e TARI per 1.000 e nel 2019 accerta recupero evasione per 1.300 si ritiene (contrariamente ad una prima interpretazione e al dato letterale, e comunque in attesa di interpretazione ministeriale) che il maggiore accertamento sia proprio 1.300, non 300 in quanto è 1.300 la maggiore entrata straordinaria) rispetto all'esercizio precedente. L'importante è che nella base imponibile dei 1.300 non ci sia parte dei 1.000.**

Inoltre, **non basta l'accertato tributario (che poi si riflette nell'accertato contabile)**, bensì occorre l'effettivo incasso. Ma come si conteggia l'incassato; è solo l'incassato in conto competenza



relativo al maggiore accertamento dell'anno oppure è l'incassato in conto competenza e in conto residui?. La ratio della norma fa propendere per la seconda soluzione. **Se l'ente accerta nel 2018 recupero evasione per 1.000 e ne accerta 1.300 nel 2019, incassando (di tale maggiore accertamento di 1.300), un importo pari a 400 nel 2019 e a 500 nel 2020, si ritiene che l'incentivo non vada conteggiato solo su 400 del 2019 perdendo poi la parte di 500 del 2020, bensì vada calcolato distintamente su 400 nel 2019 e su 500 nel 2020.**

La quota delle risorse derivanti dal recupero dell'evasione IMU e TARI, calcolata al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'amministrazione, non potrà tuttavia eccedere il 5% del maggiore gettito accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento (come risultante dal conto consuntivo approvato) e dovrà essere attribuita al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate secondo le regole fissate in sede di contrattazione integrativa. Alla ripartizione del fondo incentivante, dunque, potrà partecipare tutto il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate e non soltanto quello coinvolto nel contrasto all'evasione IMU e TARI.

Come ripartite il 5% tra il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate (es. software, banche dati ecc.) e il trattamento accessorio del personale dipendente del settore entrate? Lo definirà la contrattazione integrativa, con diverse possibili combinazioni, purchè, in ogni caso, il beneficio attribuito non potrà superare il quindici per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Oltre alla condizione legata all'approvazione del bilancio e del rendiconto nei termini di legge, per poter applicare il comma 1091 legge di bilancio 2019 occorre anche gestire internamente il servizio entrate, con particolare riferimento al recupero evasione IMU e TARI (da cui nasce l'importo di base oggetto di riparto incentivo), non essendo ammessa la fattispecie nel caso di affidamento in concessione a terzi.

Richiamo normativo:

Dlgs 75/2017 art. 23 comma 2 (salario accessorio)

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può



superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Dlgs 446/1997 art. 52 Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;



- 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- 4) le società di cui all' articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
- c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
- d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

Proroga del divieto imposto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di co.co.co. (comma 1131, lett. f)

1131. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte le seguenti proroghe di termini:

f) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2019»;

Il presente comma reca una serie di distinte proroghe, tra cui, per quanto qui più interessa, quella che differisce al 1° luglio 2019 il termine di decorrenza del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione continuativa le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente (i.e. contratti di collaborazione coordinata e continuativa).

A tal proposito, vale la pena ricordare che la Corte dei conti in Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato (nella deliberazione n. SCCLEG/30/2015/PREV del 23 dicembre 2015 ed in numerose successive pronunce) ha ritenuto che sia l'interpretazione letterale, sia quella di tipo sistematico, portino a ritenere che il significato da attribuire al termine "stipulare" debba intendersi riferito al momento della formazione dell'accordo che, secondo la disciplina del contratto in generale, è rappresentato dal momento in cui si incontrano proposta ed accettazione (cfr. art. 1326 c.c.). Tale principio si applica anche ai contratti di collaborazione che le pubbliche amministrazioni (...) possono stipulare con personale esterno ai sensi dell'articolo 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 (purché ricorrano i presupposti di legittimità ivi previsti), pur se gli stessi sono preceduti da una procedura comparativa volta a selezionare il soggetto più idoneo a diventare la controparte del rapporto contrattuale e sono



seguiti da una fase integrativa dell'efficacia nella quale il contratto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f-bis, legge n. 20/94. Da tali considerazioni si ricava dunque che il divieto posto dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 opererà unicamente per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2019, ma non viceversa per quelli sottoscritti in data antecedente, pur se i loro effetti si dispiegheranno anche in un periodo successivo alla predetta data.

Richiamo normativo:

Dlgs 75/2017 art. 22 comma 8:

8. Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° luglio 2019.

Dlgs 165/2001 art. 7 comma 5 bis:

5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

Si segnala inoltre:

D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 (semplificazioni per imprese e pubblica amministrazione – ora in fase di conversione in legge) – art. 11: adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui



all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

2. Le disposizioni di cui al comma I si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017

A tale proposito, l'ufficio studi del Senato rileva che il presente articolo restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni).

La disposizione attuale - di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 25 maggio 2017, n. 75 - prevede che il suddetto ammontare non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Il presente articolo 11 esclude da tale limite: gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo Dlgs n. 75 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; gli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest'ultima deroga. Si esplicita che l'esclusione concerne anche le assunzioni effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dall'articolo 20, comma 3, del Dlgs n. 75.

DEFINIZIONE FONDO RISULTATO PERSONALE

Presentazione

Come testimoniano chiaramente gli esiti del monitoraggio della contrattazione decentrata integrativa condotto dall'Aran con riferimento all'anno 2014, sono ancora numerose le criticità riscontrate in ordine alla costituzione ed all'utilizzo dei fondi per la contrattazione integrativa negli enti locali.

Permane infatti una significativa quantità di enti in cui la contrattazione decentrata si svolge su materie «estranee», intendendo come tali i temi che non sono rimessi a questa forma di relazione sindacale. Aumentano inoltre le intese che prevedono progressioni economiche e le decisioni unilaterali assunte dalle amministrazioni in assenza di contratti decentrati. Si registra, poi, la definizione in modo largamente prevalente di intese che hanno nel contempo durata annuale e sono limitate alla ripartizione del fondo.

Proposta Delfino & Partners

Delfino & Partners spa opera esclusivamente al servizio di enti pubblici ed organismi partecipati in ambito Contabilità, Personale, Tributi, Fiscale, Societario.

I ns professionisti e consulenti hanno maturato specifiche competenze sia all'interno degli enti locali che degli organismi di revisione e controllo.

L'attività della nostra struttura è tesa a definire, nel rispetto della normativa, il fondo risultato personale.

Il servizio prevede il supporto all'Ente nella definizione e nel controllo delle risorse decentrate destinate all'incentivazione del personale, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Delfino & Partners procederà all'analisi personalizzata della situazione dell'ente, in base ai contratti integrativi decentrati annuali, alle diverse componenti di costituzione fondo risorse per le politiche di sviluppo e produttività, a partire dalle disposizioni di cui al D.P.R. 333/1990 sino alle ultime disposizioni contrattuali.

Delfino & Partners elaborerà i dati rilevati e produrrà l'ipotesi di fondo incentivante, sulla base delle diverse variabili contrattuali.

Il materiale necessario per procedere con l'attività di cui sopra che verrà richiesto all'ente è il seguente:

- tutte le determine di costituzione dei fondi e tutti i contratti decentrati sottoscritti dal 1993 in poi;
- conto annuale relativo agli anni 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 e 2007;
- quantificazione dell'importo della Ria e degli assegni ad personam del personale cessato dall'anno 2000;



- determinazione del fondo per lo straordinario con invio della determina di costituzione del fondo per l'anno 1998 e relativo utilizzo nell'anno oggetto di ricalcolo;
- eventuali rettifiche delle risorse per il personale ATA e per eventuali esternalizzazioni o per attribuzione di posizioni organizzative;
- quantificazione delle risorse destinate nell'anno 1998 al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio;
- conto annuale relativo agli anni 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 e 2007;
- ammontare della spesa del personale e delle entrate correnti per gli anni 2003, 2005 e 2007, nonché l'attestazione del rispetto del patto di stabilità e delle norme in materia di spesa del personale per l'anno 2007;
- dimostrazione del rispetto delle condizioni richieste per l'inserimento delle risorse variabili integrative dall'ente (art. 15, commi 2 e 5, CCNL 01/04/1999).

DEFINIZIONE FONDO RISULTATO PERSONALE

Per maggiori informazioni e per un confronto con i nostri esperti trasmettere questa pagina, compilata, a marketing@studiodelfino.org oppure via fax al numero 0131.52698

Ente	Referente
Abitanti	Tel
Email:	